SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della giustizia:

Ministero dell'interno:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 270

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2008.

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano». (Rep. atti n. 204/CSR).

08A09174

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2008.

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati. (Rep. atti n. 232/CSR).

08A09175

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 ottobre 2008, n. **191**.

Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati e quelli che ne sono esclusi, nonché determina gli obblighi a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di accesso;

Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Sentito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali che ha comunicato i proprio parere, espresso in data 30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16379 del 18 settembre 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

d) «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema dí risarcimento diretto;

e) «impresa debitrice»: l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria;

f) «imprese» o «imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio sul territorio della Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, all'esercizio dei predetti rami;

g) «punto vendita»: il locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:

a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;

b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;

c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;

d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;

e) le perizie dei danni materiali;

f) le perizie medico-legali relative al richiedente;

g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;

h) le quietanze di liquidazione.

3. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

4. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3.

5. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ed in particolare:

a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;

2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;

3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;

b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

2. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

Art. 4.

Procedimento di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

2. La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma 2 è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In

tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.

Art. 5.

Accoglimento della richiesta di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento è comunicato entro venti giorni.

2. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.

3. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.

4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.

Art. 6.

Rifiuto o limitazione dell'accesso

1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni.

2. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Art. 7.

Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto

1. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.

2. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso.

3. Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 febbraio 2004, n. 74.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 29 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 135

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così recita:

«3) Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 146, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private, così recita:

«4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.».

— L'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, cosi recita:

«4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

Note all'art. 1:

— L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi recita:

«3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste;

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

17. Tutela legale: tutela legale;

18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.».

Note all'art. 2:

— L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così dispone:

«4. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.»

— L'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così dispone:

«3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.».

Nota all'art. 3:

L'art. 148, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 così dispone:

«5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.».

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 febbraio 2004, n. 7, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

08G0212

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vistol'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, con cui lo stato di emergenza inerente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008;

Vista la nota del 10 ottobre 2008 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la relazione concernente, tra l'altro, l'indicazione degli interventi da porre in essere per il definitivo superamento dell'emergenza in questione;

Vista la nota del 15 ottobre 2008 con cui il Presidente della regione Veneto, con la quale, nell'illustrare gli inter-

venti adottati dal Commissario delegato per l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza inerente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09241

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 30 novembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 3 novembre 2008 dell'assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerato che il programma predisposto dal Commissario delegato per fronteggiare il contesto critico in atto è tuttora in corso anche tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per il completamento del predetto programma, non sono ancora confluite nella disponibilità del Commissario delegato con conseguente necessità di consentire la prosecuzione dell'attività per un ulteriore periodo;

Considerato che gli interventi necessari per il rientro nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal Commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2008.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, della società «Formamed S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 21 luglio 2008, pervenuta il 25 luglio 2008, con la quale il dott. Adriano De Luca, nato a Potenza il 29 agosto 1954, in qualità di legale rappresentante della società «Formamed S.r.l.», con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, codice fiscale e partita IVA 10080321002, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società «Formamed S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sedi idonee allo svolgimento dell'attività in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44 e in Torino, via Pietro Micca n. 15;

che i formatori nelle persone di:

avv. Figone Alberto, nato a Genova il 22 giugno 1958;

dott.sa Morello Lorenza, nata a Cuneo il 21 giugno 1979;

dott. Tripodi Enzo Maria, nato a Roma il 21 gennaio 1967, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DDMM n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Formamed S.r.l.», con sede legale in Roma Lungotevere dei Mellini n. 44, codice fiscale e partiva IVA 10080321002, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento;

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione;

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09176

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Iscrizione al n. 32 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. della società «Formamed S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 21 luglio 2008, pervenuta il 25 luglio 2008, integrata il 30 luglio 2008, 8 settembre 2008 e 11 settembre 2008, con la quale il dott. Adriano De Luca, nato a Potenza il 29 agosto 1954, in qualità di legale rappresentante della società «Formamed S.r.l.», con sede legale in Roma , Lungotevere dei Mellini n. 44, CF e partiva IVA 10080321002, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti della società «Formamed S.r.l» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DDMM n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Formamed S.r.l.», con sede legale in Roma , Lungotevere dei Mellini n. 44, CF e P.IVA 10080321002, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

La società «Formamed S.r.l. «viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 32 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09177

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2008.

Modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato derivanti dai proventi con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 ed alle disposizioni contenute nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 17 dicembre 2007, n. 326/07;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, pubblicata nel supplemento ordinario n. 286/L della *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007, recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 dicembre 2007, n. 326, recante disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006, ai sensi del decreto dei Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 288 alla *Gazzetta Uficiale* n. 302 del 31 dicembre 2007;

Considerato che alla data del 18 gennaio 2008 sono state esperite le procedure d'asta per la cessione al mercato regolamentato delle aliquote di prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale nell'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato

1. I proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, sono versati dal titolare delle relative concessioni di coltivazione alla Tesoreria centrale dello Stato entro i trenta giorni successivi alla data della procedura concorsuale ad evidenza pubblica con la quale è stabilita la loro assegnazione.

2. In prima applicazione del presente decreto i proventi di cui al comma 1 derivanti dalla vendita effettuata il 18 gennaio 2008 sono versati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Le aliquote non offerte, valorizzate secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 5-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono versate entro la stessa data computando anche gli interessi legali applicabili dal 1° giugno 2007.

3. Alla data indicata nell'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 luglio 2007 citato nelle premesse, il titolare provvede al versamento alla Tesoreria centrale dello Stato del valore delle quote di gas invendute, secondo le disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Il versamento è effettuato nel capitolo 2604 dello stato di previsione dell'entrata (tabella n. 1) dell'unità previsionale di base 2.1.3.2 (proventi del demanio) per l'anno finanziario 2008, individuata nell'allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 245, citata nelle premesse.

5. I versamenti delle somme da corrispondere allo Stato delle aliquote di prodotto della coltivazione per gli anni successivi sono effettuati con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito comunicato da pubblicare nel sito internet, informa gli operatori e il Ministero dello sviluppo economico sulle variazioni dei riferimenti del capitolo e dell'unità previsionale di base relativi all'entrata.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, produce effetti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è reso disponibile nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 15 ottobre 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 83

08A09215

DECRETO 27 novembre 2008.

Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante «Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari»;

Visto il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio», il quale, tra l'altro, prevede che:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge» (art. 1, comma 1);

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambi tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a 5 anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *d)*, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato» (art. 1, comma 2);

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane al fine di ottenere la temporanea

disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema» (art. 1, comma 3);

«Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte» (art. 1, comma 5);

«Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto» (art. 2, comma 1);

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);

Visto l'art. 87, comma 3, lettera *b)* del Trattato CE;

Vista la Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008 «The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis» (2008/C270/02);

Ritenuto che gli interventi di cui al presente decreto debbano rispondere ai principi di proporzionalità e non discriminazione e debbano essere limitati a quanto strettamente necessario per poter porre rimedio alla attuale grave turbativa dell'economia;

Visto il parere della Banca Centrale Europea del 12 novembre 2008;

Vista la decisione della Commissione del 13 novembre 2008 sulle misure previste nel presente decreto, giudicate compatibili con il mercato comune;

Visto il punto 21 della suddetta decisione in cui la Commissione rileva che i termini economici della garanzia «seguono le raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008»;

Sentita la Banca d'Italia in data 20 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157 (d'ora in avanti: il decreto-legge), criteri, modalità e condizioni delle seguenti operazioni:

a) concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge;

b) operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passività delle banche italiane controparti, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge;

c) concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge.

2. Ai fini del presente decreto, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. L'entità delle operazioni poste in essere è limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla attuale grave turbativa dell'economia. L'insieme delle operazioni di cui al comma 1 e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità della sussistenza delle operazioni stesse e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea.

4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

5. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alle operazioni di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.

6. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non può eccedere il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, controlla l'espansione delle attività di bilancio delle banche beneficiarie delle operazioni di cui al presente decreto al fine di assicurare che a livello aggregato la crescita di tali attività non superi il più elevato tra i seguenti indicatori:

la crescita annua del PIL nominale dell'Italia nell'anno precedente;

la media annua di crescita delle attività di bilancio delle banche italiane nel periodo 1987-2007;

il tasso medio di crescita delle attività di bilancio delle banche insediate nell'Unione europea nei sei mesi precedenti.

8. Ove le attività di bilancio eccedano a livello aggregato il limite di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta le misure necessarie ad assicurarne il rispetto, ivi comprese le necessarie modifiche al presente decreto, salvo che il superamento del limite sia determinato da cause indipendenti dalle misure previste nel decreto medesimo.

Art. 2.

Garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane

1. Nelle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, la garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi, a condizioni di mercato, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni;

b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

f) non sono obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130;

g) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.).

2. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.

3. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).

4. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 1 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, non può eccedere il 25% del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del presente decreto.

5. L'elenco degli strumenti finanziari emessi da banche e garantiti dallo Stato ai sensi del presente articolo è disponibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Operazioni temporanee di scambio

1. Le passività emesse dalle banche nell'ambito di operazioni di scambio con titoli di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, sono rappresentate da strumenti finanziari che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a) sono denominati in euro;

b) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge;

c) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

d) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

e) possono essere immessi nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari della Monte Titoli S.p.A. o in un sistema ad esso collegato;

f) hanno le stesse caratteristiche finanziarie e assicurano i medesimi flussi di cassa dei titoli di Stato dati in scambio.

2. Nelle operazioni di cui al comma 1, i titoli di Stato sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso il conto accentrato, diretto o indiretto, della banca richiedente, la quale ne acquista la proprietà ed emette a favore del Dipartimento del Tesoro strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui al comma 1, per un importo non inferiore a 500.000 euro. Tali strumenti vengono depositati sul conto terzi intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A.

3. I titoli di Stato emessi nelle operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzati in via esclusiva per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema o per operazioni di finanziamento realizzate con altre controparti bancarie o per la costituzione in pegno nell'ambito di schemi mutualistici volti a favorire un'ordinata ed equilibrata gestione della liquidità sulla base di criteri e limiti stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di mancata osservanza della presente disposizione, il Dipartimento del Tesoro applica una penale pari al 20% del controvalore dell'operazione. Nel caso in cui tale inosservanza sia rilevata durante la vita dell'operazione stessa, il Dipartimento del Tesoro revoca l'operazione e la banca è tenuta a restituire i titoli di Stato che hanno costituito oggetto dell'operazione stessa il terzo giorno lavorativo successivo alla data di revoca. In caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti, il Dipartimento del Tesoro è autorizzato ad attivare la procedura di buy-in prevista dal DM 5 maggio 2004 citato nelle premesse nei confronti della banca inadempiente.

4. Gli strumenti finanziari emessi dalla banca conferiscono al Dipartimento del Tesoro il diritto, al termine previsto per l'operazione di scambio, alla restituzione di titoli di Stato della stessa specie e nel medesimo quantitativo di quelli depositati. In caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti, il Dipartimento del Tesoro è autorizzato ad attivare la procedura di buy-in prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2004 citato nelle premesse nei confronti della banca inadempiente e ne dà comunicazione alla Commissione europea entro 6 mesi dall'attivazione della procedura stessa. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008 citata nelle premesse. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre 6 mesi.

5. Nelle operazioni di cui al presente articolo il Dipartimento del Tesoro può emettere nuovi titoli o nuove tranche di titoli di Stato già in circolazione.

6. Le operazioni hanno durata fino ad un massimo di 6 mesi e sono rinnovabili, anche con scadenze diverse da quella iniziale, fino al 31 dicembre 2009, previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissione alle

operazioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Nel caso di rinnovo, i titoli di Stato depositati presso la banca rimangono in vita per la durata dello stesso rinnovo, mentre gli strumenti finanziari vengono trattenuti, nel conto terzi della Banca d'Italia presso la Monte Titoli S.p.A., per la medesima durata.

7. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, di cui alle premesse, sia stato adottato in conseguenza della mancata consegna dei titoli nelle operazioni di cui al presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre 6 mesi.

Art. 4.

Garanzia dello Stato per titoli utilizzabili a fini di rifinanziamento con l'Eurosistema

1. Nelle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, la garanzia può essere concessa dallo Stato alla banca a favore del terzo prestatore di titoli idonei a essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, a fronte del rischio di mancata restituzione dei medesimi titoli. Le operazioni di prestito non devono essere assistite da altre forme di garanzia, implicita o esplicita.

2. La garanzia di cui al precedente comma è accordata per un importo pari al valore complessivo in euro dei titoli alla data di richiesta della garanzia. Il valore dei titoli, pari al loro valore di mercato, è determinato dalla Banca d'Italia.

3. La garanzia può essere concessa su operazioni di prestito di durata non superiore a tre anni e aventi ad oggetto titoli con un valore complessivo, determinato ai sensi del comma 2, non inferiore a 500.000 euro.

Art. 5.

Caratteristiche della garanzia

1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

Art. 6.

Condizioni economiche

1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie nelle operazioni di cui al presente decreto sono così determinati:

a) nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 4:

1. per la garanzia di strumenti finanziari con durata residua non superiore a un anno o di obbligazioni contrattuali con pari scadenza è dovuta una commissione pari a 0,50 punti percentuali;

2. per la garanzia sugli strumenti con durata residua superiore a un anno o obbligazioni contrattuali con pari scadenza è dovuta una commissione pari al minore tra i seguenti valori:

i. la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2008, aumentata di 0,50 punti percentuali;

ii. la mediana degli spread sui CDS a cinque anni registrati nello stesso periodo per le maggiori banche insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured, aumentata di 0,50 punti percentuali.

b) nelle operazioni di cui all'art. 3 è dovuta una commissione pari a 1 punto percentuale.

2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, gli oneri economici delle operazioni di cui alla lettera *a)* punto 2) del precedente comma, sono pari a:

a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2008 registrati per le maggiori banche insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured, aumentata di 0,50 punti percentuali;

b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per le maggiori banche insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile, aumentata di 0,50 punti percentuali.

3. La commissione è applicata in ragione d'anno a:

a) l'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca nelle operazioni di cui all'art. 2;

b) l'ammontare nominale dei titoli di Stato emessi nelle operazioni di cui all'art. 3;

c) l'ammontare della garanzia prestata nelle operazioni di cui all'art. 4.

4. Per le garanzie di durata superiore ai due anni, decorsi 24 mesi dalla data di concessione della garanzia stessa, è dovuta una maggiorazione della commissione di 0,50 punti percentuali.

5. In caso di difformità delle valutazioni di rating si applicano i criteri stabiliti dalla disciplina prudenziale delle banche (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. II, par, 2.1).

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni di cui al comma 1 per tenere conto dell'andamento delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

7. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo del Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzioni II e VI.

Art. 7.

Ammissione alle operazioni di concessione della garanzia

1. Le richieste di ammissione alle operazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

2. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

3. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a) i coefficienti patrimoniali di base e totali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;

b) non siano stati registrati risultati di esercizio negativi in più di uno degli ultimi tre bilanci consecutivi.

4. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:

a) la valutazione della rispondenza alle condizioni di mercato degli strumenti finanziari di cui all'art. 2 e della congruità dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;

c) l'ammontare della garanzia;

d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto all'art. 6.

5. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

Art. 8.

Ammissione alle operazioni temporanee di scambio

1. Le operazioni di scambio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, sono attivate dal Dipartimento del Tesoro ed effettuate in presenza di richieste provenienti da banche. Le richieste di ammissione alle operazioni sono presentate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

2. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di scambio a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle eventualmente già richieste.

3. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a) i coefficienti patrimoniali di base e totali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;

b) non siano stati registrati risultati di esercizio negativi in più di uno degli ultimi tre bilanci consecutivi.

4. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:

a) la valutazione sulla congruità dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;

c) una proposta circa l'ammontare di titoli di Stato da emettere da parte del Dipartimento del Tesoro a favore della banca nella prima operazione di scambio utile;

d) la misura della commissione dovuta secondo i criteri di cui all'art. 6.

5. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, a fissare, d'intesa con la Banca d'Italia, la data dell'operazione di scambio e a determinare l'ammontare nominale complessivo di titoli di Stato che intende emettere nella medesima operazione a favore della banca richiedente, tenendo conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

6. Il Dipartimento del Tesoro, anche in relazione alle richieste provenienti dal sistema e tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario, in particolare delle

esigenze di stabilizzare il mercato e di non turbare la raccolta da parte dello Stato, determina l'ammontare complessivo nominale dei titoli di Stato scambiati in ciascuna operazione e individua uno o più titoli di Stato di nuova emissione o già in circolazione, e le relative quantità da emettere. A tal fine per le nuove tranche di titoli già in circolazione, si rilevano sul mercato regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato i prezzi registrati il giorno precedente l'operazione.

7. Per ogni operazione, il Dipartimento del Tesoro dispone l'emissione e l'assegnazione dei titoli tramite apposita comunicazione scritta alla Banca d'Italia. La consegna dei titoli avviene il terzo giorno lavorativo consecutivo a quello dell'operazione.

8. I risultati vengono comunicati, con sistemi che ne assicurano la riservatezza, dal Dipartimento del Tesoro alle controparti a conclusione di ogni operazione di scambio. Il Dipartimento del Tesoro rende inoltre pubblici i volumi dei titoli di Stato emessi in ciascuna operazione.

9. Alla scadenza di ciascuna operazione l'ammontare nominale dei titoli di Stato emessi al servizio della medesima viene annullato. Alla stessa data gli strumenti finanziari di cui all'art. 4, comma 2, rientrano sul conto in gestione accentrata, diretto o indiretto, della controparte interessata, salvo non si proceda al rinnovo dell'operazione ai sensi dell'art. 3, comma 7.

10. Con apposito decreto il Dipartimento del Tesoro provvede ad accertare su base mensile le operazioni effettuate.

11. Dei titoli di Stato emessi e degli strumenti finanziari di cui all'art. 3, comma 1, e relativi interessi, è tenuta apposita contabilità presso la Banca d'Italia, con evidenziazione delle controparti delle operazioni.

12. Ad ogni singola controparte bancaria non può essere assegnato un valore nominale superiore a 1 miliardo di euro per ogni singolo titolo di Stato.

13. Gli interessi maturati sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3, comma 1, nonché gli importi derivanti da eventuali conguagli attivi effettuati all'atto dell'assegnazione dei titoli di Stato, sono versati, tramite la Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere poi rassegnati all'apposito capitolo di spesa di cui al successivo periodo del presente articolo.

14. Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 3 del presente decreto, basati sugli importi nominali emessi, nonché gli oneri derivanti da eventuali conguagli passivi effettuati all'atto dell'assegnazione dei titoli di Stato, fanno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

15. A fronte dei titoli di Stato emessi è effettuata apposita contabilizzazione al conto sospeso collettivi, che viene successivamente eliminata in sede di rimborso dei titoli medesimi. La Banca d'Italia comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con distinta evidenza contabile, le singole operazioni in conto sospeso collettivi poste in essere ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Modalità di intervento della garanzia statale

1. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento per capitale ovvero per interessi, al Dipartimento del Tesoro - Direzione VI e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti.

2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base anche delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, il giorno antecedente la scadenza dell'operazione rende disponibili, anche mediante contabilizzazioni in conto sospeso collettivi, alla Banca d'Italia i fondi occorrenti ai fini del successivo pagamento in favore dei creditori.

3. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008 citata nelle premesse. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.

4. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, di cui alle premesse, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro e non oltre 6 mesi.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 229

08A09297

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Made in Italy» dedicato allo Zafferano dell'Aquila DOP, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato allo Zafferano dell'Aquila DOP;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Made in Italy» dedicato allo Zafferano dell'Aquila DOP, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «15,00».

La vignetta raffigura, a sinistra, una ciotola colma di stimmi rossi da cui si ricava lo zafferano e, a destra, alcuni fiori della pianta. Completano il francobollo le leggende «MADE IN ITALY» e «ZAFFERANO DELL'AQUILA», l'acronimo «DOP», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09237

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di due francobolli appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati al sito Unesco: Val D'Orcia e Centro storico di Urbino, nel valore di € 0,60 e € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, due francobolli appartenenti alla serie in parola dedicati ai siti Unesco: Val D'Orcia e Centro storico di Urbino;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 2008, due francobolli appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ai siti Unesco: Val D'Orcia e Centro storico di Urbino, nel valore di € 0,60 e € 2,80.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: tre per il francobollo di € 0,60 e uno per il francobollo di € 2,80; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore «€ 15,00» per il francobollo di € 0,60 e valore «€ 70,00» per il francobollo di € 2,80.

Vignette:

per il valore di € 0,60, un caratteristico paesaggio della Val D'Orcia e la facciata del Duomo di Pienza. Completano il francobollo le leggende «Val D'Orcia» e «Patrimonio Mondiale», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60»;

per il valore di € 2,80, il Palazzo Ducale e la cupola del Duomo di Urbino. Completano il francobollo le leggende «CENTRO STORICO DI URBINO» e «PATRIMONIO MONDIALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09238

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Biblioteca Malatestiana, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato alla Biblioteca Malatestiana;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

E' emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Biblioteca Malatestiana, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura un particolare dell'interno della Biblioteca Malatestiana di Cesena, eretta nel 1452 dall'architetto fanese Matteo Nuti, per conto di Novello Malatesta, Signore della città. Completano il francobollo le leggende «BIBLIOTECA MALATESTIANA» e «CESENA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09239

DECRETO 12 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanoae Alina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stefanoae Alina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola professionale per cameriera, conseguito nel 2001 presso l'Istituto scolastico «Virgil Madgearu» nella località di Iasi (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIPE Confcommercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Stefanoae Alina, cittadina rumena, nata a Iasi (Romania) in data 25 dicembre 1983 , è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991

, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09178

DECRETO 12 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kasankova Anna, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kasankova Alina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di diploma di laurea in economia con specializzazione in «Finanze e credito», conseguito presso l'Istituto di economia della città di Irkutsk (Federazione Russa), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare;

Visto l'art. 49 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 relativo al «regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» così come richiamato dall'art. 60, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto il titolo dell' interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria, anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Kasankova Anna, nata a Irkutsk (Federazione Russa) in data 29 ottobre 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09179

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bako Eriselda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bako Eriselda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Bako Eriselda, nata a Korce (Albania) il giorno 12 giugno 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Bako Eriselda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09183

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dano Lorena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dano Lorena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001,

n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Dano Lorena, nata a Orikum Vlore (Albania) il giorno 31 marzo 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Dano Lorena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09184

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Xheka Erjola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Xheka Erjola, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1 , comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Xheka Erjola, nata a Tirana (Albania) il giorno 4 agosto 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Xheka Erjola è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09185

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Laima Kairyte, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laima Kairyte nata a Utena (Lituania) il giorno 18 novembre 1982, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio odontologo kvalifikacija» rilasciato in data 26 giugno 2007, con il n. AM 0630244 dalla Vilniaus Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio odontologo kvahfikacija rilasciato dalla Vilniaus Universitetas - Lituania, in data 26 giugno 2007 con il n. AM 0630244 alla sig.ra Laima Kairyte, nata a Utena (Lituania) il giorno 18 novembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

1: La sig.ra Lainia Kairyte è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09182

DECRETO 24 novembre 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 119 del 24 novembre 1972 del direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, relativo alla costituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli ai sensi dell'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 18 novembre 2008 dell'INPS di Rieti con la quale viene designato membro supplente la dott.ssa Maria Cristina Russomanno in seno alla commissione provinciale per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli in sostituzione del dott. Michele Fidanzia;

Decreta:

In rappresentanza dell'INPS di Rieti la dott.ssa Maria Cristina Russomanno nata a Caposele (Avellino) il 9 febbraio 1956 è nominata membro supplente in seno alla medesima Commissione in sostituzione del dott. Michele Fidanzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Rieti, 24 novembre 2008

Il direttore provinciale: DIANA

08A09216

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2008.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Uva di Puglia» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la nota n. 17802 del 9 ottobre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Uva di Puglia» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Uva di Puglia» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Uva di Puglia».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Uva di Puglia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Uva di Puglia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Uva di Puglia» da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Uva di Puglia» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari immette nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Uva di Puglia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2008.

Semplificazioni al modello utilizzato per effettuare le notificazioni al Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, le disposizioni riguardanti la notificazione del trattamento (articolo 37 ss., decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto l'art. 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133, con il quale è stato, fra l'altro, modificato l'art. 38 del Codice;

Considerato che la notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it) utilizzando l'apposito modello predisposto dal Garante (art. 38 del Codice, come modificato dal citato art. 29 del decreto-legge n. 112/2008);

Considerato che tale modello deve contenere soltanto alcune tipologie di informazioni riguardanti il trattamento da notificare, specificamente indicate nella normativa ora richiamata;

Ritenuta l'esigenza di adeguare il predetto modello per la notificazione, nonché le relative istruzioni, in modo da introdurre, nei riguardi dei soggetti tenuti a tale adempimento ulteriori semplificazioni rispetto a quelle in passato già introdotte dal Garante;

Rilevata l'esigenza che detto modello, unitamente alle relative istruzioni, sia facilmente reperibile sul sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it/), attraverso il quale deve essere trasmessa la notificazione;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

Il presente provvedimento ha lo scopo di introdurre talune semplificazioni al modello utilizzato per effettuare le notificazioni al Garante, ulteriori rispetto a quelle già in passato introdotte da questa Autorità. Risulta a tal fine opportuno richiamare preliminarmente alcune caratteristiche della notificazione.

1) Contenuto della notificazione al Garante.

La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato, titolare del trattamento, rende nota al Garante l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali. Essa deve contenere unicamente le seguenti tipologie di informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Una volta ricevute, le notificazioni sono inserite in un registro pubblico consultabile gratuitamente da chiunque on-line.

2) Casi nei quali la notificazione è dovuta.

In termini generali, la notificazione è dovuta per disposizione di legge esclusivamente da soggetti che effettuano trattamenti riguardanti:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,

rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

La notificazione relativa al trattamento dei dati sopra menzionati non è tuttavia dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è considerata tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale (art. 37, comma 1-*bis*, del Codice).

Va altresì tenuto conto che questa Autorità ha disposto in base alla legge alcuni esoneri dall'obbligo di notificazione nei riguardi dei soggetti e dei trattamenti indicati in un'apposita deliberazione pubblicata sul menzionato sito Internet del Garante, accompagnata da utili chiarimenti in ordine a quesiti pervenuti (Provv. 31 marzo 2004 n. 1, in *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2004, n. 81, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 852561; nota 23 aprile 2004, ivi, doc. web n. 993385).

Non è dovuta la notificazione nei casi diversi da quelli indicati.

3) Momento in cui deve essere effettuata la notificazione.

La notificazione deve essere presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento e una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Essa deve essere effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

Tutto ciò premesso, in attuazione della menzionata modifica normativa, vanno quindi introdotte alcune modifiche semplificative del modello di notificazione. Il modello semplificato sarà reso disponibile e operativo sul menzionato sito del Garante entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, non appena soddisfatte le esigenze tecniche di adattamento del medesimo sito.

Pertanto, il Garante;

Delibera:

1. Di introdurre talune semplificazioni al modello utilizzato per effettuare le notificazioni al Garante, approvando il nuovo modello di notificazione riportato, nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sarà reso disponibile e operativo sul sito Internet del Garante (http://www.garanteprivacy.it*)* entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'introduzione del nuovo modello non comporta, per ciò stesso, l'obbligo di effettuare una nuova notificazione da parte dei soggetti che l'abbiano già effettuata;

3. di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Parte generale

Tipo notificazione

- ○ **Prima notificazione**
- ○ **Modifica alla precedente notificazione**
- ○ **Cessazione del trattamento**

N. Iscrizione al Registro dei trattamenti

Titolare

Tipo Soggetto

Descrizione Soggetto

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale

Stato

Via/piazza

N. civ.

Comune

C.a.p.

Prov.

Telefono

Fax

E-mail

Eventuali contitolari dei trattamenti dei dati oggetto della presente notificazione

Modello 2004 Form 0010

* Se dopo la notificazione, cambierà l'informazione indicata con l'asterisco non sarà necessario ripetere la notificazione o, comunque, versare i diritti di segreteria.

Contitolare/i

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail

E' stato designato un responsabile del trattamento ?	**Si / No**
Il Titolare è stabilito fuori dell'Unione Europea e si deve pertanto designare un rappresentante in Italia ?	**Si / No**

Modello 2004 Form 0020

Rappresentante del titolare stabilito nel territorio di un paese non appartenente all'Ue

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale

Indirizzo

Via/Piazza

N. civ.

Localita'

C.a.p. Prov.

Tel. * Fax *

E-mail *

Modalità per individuare il responsabile del trattamento

L'elenco aggiornato dei responsabili (oppure, le generalità ed il recapito dell'unico responsabile) è conservato presso il recapito che è stato indicato per il titolare? (Si/No)

In caso negativo compare in linea la seguente richiesta:

Indicare dove è possibile reperire le generalità e il recapito del/dei responsabile/i (sito Internet, casella di posta elettronica o indirizzo diverso da quello del titolare)

Modello 2004 Form 0030

Trattamenti da notificare

- ☐ Tabella 1 - Trattamento di dati genetici
- ☐ Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici
- ☐ Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
- ☐ Tabella 4 - Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria
- ☐ Tabella 5 - Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale
- ☐ Tabella 6 - Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
- ☐ Tabella 7 - Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
- ☐ Tabella 8 - Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti

Selezionare una o più tabelle

Le pagine seguenti del presente modello cartaceo si riferiscono, a titolo di esempio, al caso in cui il titolare tratta dati genetici.

Modello 2004 Form 0035

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Categoria dei dati

Selezionare una o più categorie

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

Selezionare una o più categorie

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Finalita'

Selezionare una o più finalità

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Descrizione del trattamento

Il trattamento è effettuato tramite un sito web? **Si / No**

Trattamento svolto tramite sito web

Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente indispensabili a livello tecnico **Si / No**

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di una transazione commerciale. **Si / No**

Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero ?

Si / No

Trasferimento di dati all'estero

In che area geografica sono trasferiti i dati ?

- ☐ **Paesi dell'Europa extra UE**
- ☐ **Paesi dell'America del centro-nord**
- ☐ **Paesi dell'America del sud**
- ☐ **Paesi dell'area asiatica**
- ☐ **Paesi dell'area africana**
- ☐ **Paesi dell'Oceania**

Selezionare uno o più aree

In quale/i Paese/i all'interno dell'area?

Trasferimento di dati all'estero

Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

- ☐ Autorizzazione del Garante per casi specifici
- ☐ Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
- ☐ Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
- ☐ Consenso degli interessati
- ☐ Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
- ☐ Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
- ☐ Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul c.d. "Safe Harbour"
- ☐ Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
- ☐ Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco
- ☐ Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
- ☐ Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste degli interessati
- ☐ Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
- ☐ Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
- ☐ Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
- ☐ Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a favore di interessati
- ☐ Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per legge o regolamento
- ☐ Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
- ☐ Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
- ☐ Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

Descrizione generale delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento

I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici ?

Si / No

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del Codice e dal d.P.R. n. 318/1999, nei termini previsti dall'art. 180 del medesimo Codice?

Si / No

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice ?

Si / No

08A09200

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d'ufficio relativi alla problematica del rinvenimento di dati personali all'interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche cedute a un rivenditore per la dismissione o la vendita o a seguito di riparazioni e sostituzioni;

Viste, altresì, le recenti notizie di stampa in ordine al rinvenimento da parte dell'acquirente di un disco rigido usato, commercializzato attraverso un sito Internet, di dati bancari relativi a oltre un milione di individui contenuti nel disco medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 31 e seguenti e 154, comma 1, lettera *h)*, nonché alle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato «B» al Codice;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), che prevede misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento (*cfr.* art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*);

Considerato che l'applicazione della disciplina contenuta nel menzionato decreto legislativo n. 151/2005, mirando (tra l'altro) a privilegiare il recupero di componenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), anche nella forma del loro reimpiego o del riciclaggio in beni oggetto di (nuova) commercializzazione (*cfr.* in particolare articoli 1 e 3, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, decreto legislativo n. 151/2005), comporta un rischio elevato di «circolazione» di componenti elettroniche «usate» contenenti dati personali, anche sensibili, che non siano stati cancellati in modo idoneo, e di conseguente accesso ad essi da parte di terzi non autorizzati (quali, ad esempio, coloro che provvedono alle predette operazioni propedeutiche al riutilizzo o che acquistano le apparecchiature sopra indicate);

Considerato che il «reimpiego» consiste nelle operazioni che consentono l'utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di loro componenti «allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti» (art. 3, comma 1, lettera *e)*, decreto legislativo n. 151/2005) e il «riciclaggio» consiste nel «ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini» (art. 3, comma 1, lettera *e)* decreto legislativo n. 151/2005);

Considerato che rischi di accessi non autorizzati ai dati memorizzati sussistono anche in relazione a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati allo smaltimento (art. 3, comma 1, lettera *i)* decreto legislativo n. 151/2005);

Rilevata la necessità di richiamare l'attenzione su tali rischi di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attività, in particolare quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali (di seguito sinteticamente individuati con la locuzione «titolari del trattamento»: art. 4, comma 1, lettera *f)* del Codice), dismettono sistemi informatici o, più in generale, apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti dati personali (come pure dei soggetti che, su base individuale o collettiva, provvedono al reimpiego, al riciclaggio o allo smaltimento dei rifiuti di dette apparecchiature);

Rilevato che la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 151/2005 e alla normativa secondaria che ne è derivata (allo stato contenuta nel decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)», nell'ulteriore decreto ministerile del 25 settembre 2007, recante «Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee», nonché nel decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *cc)*del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche») lascia impregiudicati gli obblighi che gravano sui titolari del trattamento relativamente alle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali (e la conseguente responsabilità);

Rilevato che ogni titolare del trattamento deve quindi adottare appropriate misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati e la loro protezione anche nei confronti di accessi non autorizzati

che possono verificarsi in occasione della dismissione dei menzionati apparati elettrici ed elettronici (articoli 31 e seguenti del Codice); ciò, considerato anche che, impregiudicati eventuali accordi che prevedano diversamente, produttori, distributori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche non risultano essere soggetti, in base alla particolare disciplina di settore, a specifici obblighi di distruzione dei dati personali eventualmente memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche a essi consegnate;

Rilevato che dall'inosservanza delle misure di sicurezza può derivare in capo al titolare del trattamento una responsabilità penale (art. 169 del Codice) e, in caso di danni cagionati a terzi, civile (articoli 15 del Codice e 2050 codice civile);

Rilevato che analoghi obblighi relativi alla destinazione dei dati gravano sul titolare del trattamento nel caso in cui la dismissione delle apparecchiature coincida con la cessazione del trattamento (art. 16 del Codice);

Rilevato che le misure da adottare in occasione della dismissione di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di memorizzare dati personali devono consistere nell'effettiva cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile dei dati personali negli stessi contenute, sì da impedire a soggetti non autorizzati che abbiano a vario titolo la disponibilità materiale dei supporti di venirne a conoscenza non avendone diritto (si pensi, ad esempio, ai dati personali memorizzati sul disco rigido dei personal computer o nelle cartelle di posta elettronica, oppure custoditi nelle rubriche dei terminali di comunicazione elettronica);

Considerato che tali misure risultano allo stato già previste quali misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili o giudiziari, sulla base delle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza che disciplinano la custodia e l'uso dei supporti rimovibili sui quali sono memorizzati i dati, che vincolano il riutilizzo dei supporti alla cancellazione effettiva dei dati o alla loro trasformazione in forma non intelligibile;

Ritenuto che i titolari del trattamento, in occasione della dismissione delle menzionate apparecchiature elettriche ed elettroniche, qualora siano sprovvisti delle necessarie competenze e strumentazioni tecniche per la cancellazione dei dati personali, possono ricorrere all'ausilio o conferendo incarico a soggetti tecnicamente qualificati in grado di porre in essere le misure idonee a cancellare effettivamente o rendere non intelligibili i dati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione di tali operazioni o si impegnino ad effettuarle;

Ritenuto che chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti debba comunque assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non intelligibili;

Considerato che, ferma restando l'adozione di ulteriori opportune cautele volte a prevenire l'indebita acquisizione di informazioni personali, anche fortuita, da parte di terzi, le predette misure, suscettibili di aggiornamento alla luce dell'evoluzione tecnologica, possono in particolare consistere, a seconda dei casi, anche nelle procedure di cui agli allegati documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuta la necessità di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (art. 154, comma 1, lettera *h)*, del Codice), con riferimento alla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto ciò premesso il Garante

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *h)* del Codice, richiama l'attenzione di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attività, in particolare quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali, non distruggono, ma dismettono supporti che contengono dati personali, sulla necessità di adottare idonei accorgimenti e misure, anche con l'ausilio di terzi tecnicamente qualificati, volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate a essere:

a) reimpiegate o riciclate, anche seguendo le procedure di cui all'allegato *A)*;

b) smaltite, anche seguendo le procedure di cui all'allegato *B)*.

Tali misure e accorgimenti possono essere attuate anche con l'ausilio o conferendo incarico a terzi tecnicamente qualificati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione delle operazioni effettuate o che si impegnino ad effettuarle.

Chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti è comunque tenuto ad assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non intelligibili.

2. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
FORTUNATO

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO *A)*

REIMPIEGO E RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

In caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le misure e gli accorgimenti volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali in esse contenuti, adottati nel rispetto delle normative di settore, devono consentire l'effettiva cancellazione dei dati o garantire la loro non intelligibilità. Tali misure, anche in combinazione tra loro, devono tenere conto degli standard tecnici esistenti e possono consistere, tra l'altro, in:

Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:

1. Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta in volta protetti con parole-chiave riservate, note al solo utente proprietario dei dati, che può con queste procedere alla successiva decifratura. Questa modalità richiede l'applicazione della procedura di cifratura ogni volta che sia necessario proteggere un dato o una porzione di dati (file o collezioni di file), e comporta la necessità per l'utente di tenere traccia separatamente delle parole-chiave utilizzate;

2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) dei personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r) in forma automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente. Può effettuarsi su interi volumi di dati registrati su uno o più dispositivi di tipo disco rigido o su porzioni di essi (partizioni, drive logici, file-system) realizzando le funzionalità di un c.d. file-system crittografico (disponibili sui principali sistemi operativi per elaboratori elettronici, anche di tipo personal computer, e dispositivi elettronici) in grado di proteggere, con un'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di acquisizione indebita delle informazioni registrate. L'unica parola-chiave di volume verrà automaticamente utilizzata per le operazioni di cifratura e decifratura, senza modificare in alcun modo il comportamento e l'uso dei programmi software con cui i dati vengono trattati.

Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:

3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con programmi informatici (quali wiping program o file shredder) che provvedono, una volta che l'utente abbia eliminato dei file da un'unità disco o da analoghi supporti di memorizzazione con i normali strumenti previsti dai diversi sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco (precedentemente occupate dalle informazioni eliminate) sequenze casuali di cifre «binarie» (zero e uno) in modo da ridurre al minimo le probabilità di recupero di informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e recupero di dati.

Il numero di ripetizioni del procedimento considerato sufficiente a raggiungere una ragionevole sicurezza (da rapportarsi alla delicatezza o all'importanza delle informazioni di cui si vuole impedire l'indebita acquisizione) varia da sette a trentacinque e incide proporzionalmente sui tempi di applicazione delle procedure, che su dischi rigidi ad alta capacità (oltre i 100 gigabyte) possono impiegare diverse ore o alcuni giorni), a secondo della velocità del computer utilizzato.

4. Formattazione «a basso livello» dei dispositivi di tipo hard disk (low-level formatting–LLF), laddove effettuabile, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo e tenendo conto delle possibili conseguenze tecniche su di esso, fino alla possibile sua successiva inutilizzabilità;

5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, floppy-disk, nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non più funzionanti ai quali potrebbero non essere applicabili le procedure di cancellazione software (che richiedono l'accessibilità del dispositivo da parte del sistema a cui è interconnesso).

ALLEGATO *B)*

SMALTIMENTO DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

In caso di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, l'effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche può anche risultare da procedure che, nel rispetto delle normative di settore, comportino la distruzione dei supporti di memorizzazione di tipo ottico o magneto-ottico in modo da impedire l'acquisizione indebita di dati personali.

La distruzione dei supporti prevede il ricorso a procedure o strumenti diversi a secondo del loro tipo, quali:

sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;

distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti ottici come i cd-rom e i dvd);

demagnetizzazione ad alta intensità.

08A09158

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2008.

Semplificazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico, di cui all'allegato *B)* al codice in materia di protezione dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare gli articoli 33 ss., nonché il relativo allegato *B)* contenente il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con il quale è stato, fra l'altro, modificato l'art. 34 del codice;

Ritenuta l'esigenza di individuare alcune modalità semplificate di applicazione del predetto disciplinare tecnico da parte dei «soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale», nonché rispetto a «trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani», nel rispetto dei diritti degli interessati (comma 1-*bis* art. 34 cit.);

Rilevata l'ulteriore esigenza che di tali modalità semplificate, da aggiornare periodicamente, sia data la più ampia pubblicità anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it/);

Visto il parere del Ministro per la semplificazione normativa formulato con nota del 21 novembre 2008, sullo schema preliminare del presente provvedimento trasmesso con nota del 3 novembre 2008;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso

Il presente provvedimento individua modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'allegato *B)* al codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito indicato come allegato *B)*.

La disciplina sulle misure minime di sicurezza

I soggetti che trattano dati personali sono tenuti a proteggerli attraverso adeguate misure di sicurezza.

Alcune di esse sono individuate puntualmente dal codice e delineano il livello minimo di protezione dei dati: si tratta delle misure indicate dagli articoli 33 ss. del codice, da adottare nei modi previsti dall'allegato *B)*.

Di recente sono state introdotte con disposizione di legge alcune semplificazioni relative ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici da parte dei soggetti che utilizzano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili, quelli inerenti allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Per questi casi, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. *g)* del Codice) è stata sostituita da un obbligo di autocertificazione (resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133).

In relazione ai trattamenti sopra menzionati, nonché a quelli effettuati da chiunque per correnti finalità amministrative e contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante deve individuare modalità semplificate di applicazione dell'allegato *B)* sentito il Ministro per la semplificazione normativa.

Tale individuazione avviene mediante il presente provvedimento, che sarà aggiornato con cadenza periodica.

Semplificazione per taluni trattamenti

Come il Garante ha già evidenziato nel provvedimento del 19 giugno 2008 (in *Gazzetta Uficiale* 1° luglio 2008, n.152 e in http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1526724), nonché mediante la segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di misure minime di sicurezza del 19 giugno 2008, da parte di taluni titolari del trattamento le medesime misure di sicurezza possono essere attuate in modo semplificato, alla luce dell'esperienza applicativa e senza diminuire dal punto di vista sostanziale le cautele volte a prevenire determinati rischi (art. 34, comma1-*bis*, del codice, come introdotto dall'art.29 cit.).

Sono state pertanto individuate alcune nuove modalità volte a semplificare incisivamente l'applicazione di varie regole contenute nell'allegato *B)*

L'obiettivo è garantire egualmente un idoneo livello di sicurezza tenendo conto delle ridotte dimensioni di alcune realtà organizzative, nonché della particolare natura di alcuni trattamenti a fini esclusivamente amministrativo-contabili. Ciò, sulla base di una dettagliata ricognizione delle singole questioni e di approfondimenti svolti in ordine alle questioni applicative che sono state poste a vario titolo all'attenzione di questa Autorità, in particolare attraverso quesiti e segnalazioni.

Le modalità semplificate elencate nell'unito prospetto potranno essere applicate immediatamente dai soggetti interessati.

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi dell'art. 34, comma 1-*bis*, del codice individua nell'unito prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento le modalità semplificate per applicare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

MISURE SEMPLIFICATE PER APPLICARE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Soggetti che possono avvalersi della semplificazione.

Le seguenti modalità semplificate sono applicabili dai soggetti pubblici o privati che:

a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili - riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto - quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;

b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (*cfr.*art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238).

2. Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

I soggetti di cui al paragrafo 1 possono applicare le misure minime di sicurezza prescritte dalla disciplina in materia di trattamenti realizzati con l'ausilio di strumenti elettronici (art. 34 del Codice e regole da 1 a 26 dell'allegato *B)* osservando le modalità semplificate di seguito individuate.

2.1. Istruzioni agli incaricati del trattamento (modalità applicative delle regole di cui ai punti 4, 9, 18 e 21 dell'allegato B))

Le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza previste dall'allegato *B)* possono essere impartite agli incaricati del trattamento anche oralmente, con indicazioni di semplice e chiara formulazione.

2.2. Sistema di autenticazione informatica (modalità applicative delle regole di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 dell'allegatoB))

Per l'accesso ai sistemi informatici si può utilizzare un qualsiasi sistema di autenticazione basato su un codice per identificare chi accede ai dati (di seguito, «username»*)*, associato a una parola chiave (di seguito: «password»*)*, in modo che:

a) l'username individui in modo univoco una sola persona, evitando che soggetti diversi utilizzino codici identici;

b) la password sia conosciuta solo dalla persona che accede ai dati.

L'username deve essere disattivato quando l'incaricato non ha più la qualità che rende legittimo l'utilizzo dei dati (ad esempio, in quanto non opera più all'interno dell'organizzazione).

Può essere adottata, quale procedura di autenticazione anche la procedura di login disponibile sul sistema operativo delle postazioni di lavoro connesse a una rete.

In caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, se l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della password, il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici con procedure o modalità predefinite. Riguardo a tali modalità, sono fornite preventive istruzioni agli incaricati e gli stessi sono informati degli interventi effettuati (ad esempio, prescrivendo ai lavoratori che si assentino dall'ufficio per ferie l'attivazione di modalità che consentano di inviare automaticamente messaggi di posta elettronica ad un altro recapito accessibile: si vedano le Linee guida in materia di lavoro per posta elettronica e Internet approvate dal Garante e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2007, n. 58 [doc. web n. 1387522]).

2.3. Sistema di autorizzazione (modalità applicative delle regole di cui ai punti 12, 13 e 14 dell'Allegato B))

Qualora sia necessario diversificare l'ambito del trattamento consentito, possono essere assegnati agli incaricati - singolarmente o per categorie omogenee - corrispondenti profili di autorizzazione, tramite un sistema di autorizzazione o funzioni di autorizzazione incorporate nelle applicazioni software o nei sistemi operativi, così da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

2.4. Altre misure di sicurezza (modalità applicative delle regole di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 dell'allegato B))

I soggetti di cui al paragrafo 1 assicurano che l'ambito di trattamento assegnato ai singoli incaricati, nonché agli addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, sia coerente con i princìpi di adeguatezza, proporzionalità e necessità, anche attraverso verifiche periodiche, provvedendo, quando è necessario, ad aggiornare i profili di autorizzazione eventualmente accordati.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici (ad esempio, antivirus), anche con riferimento ai programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, nonché a correggerne difetti, sono effettuati almeno annualmente. Se il computer non è connesso a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (linee Adsl, accesso a Internet tramite rete aziendale, posta elettronica), l'aggiornamento deve essere almeno biennale.

I dati possono essere salvaguardati anche attraverso il loro salvataggio con frequenza almeno mensile. Il salvataggio periodico può non riguardare i dati non modificati dal momento dell'ultimo salvataggio effettuato (dati statici), purché ne esista una copia di sicurezza da cui effettuare eventualmente il ripristino.

2.5. Documento programmatico sulla sicurezza (modalità applicative delle regole di cui ai punti da 19.1 a 19.8 dell'allegato*B*))

2.5.1. Fermo restando che per alcuni casi è già previsto per disposizione di legge che si possa redigere un'autocertificazione in luogo del documento programmatico sulla sicurezza (vedi il precedente par. 1, lett. *a)*, art. 29 d.l. n. 112/2008 cit.), i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese, possono redigere un documento programmatico sulla sicurezza semplificato sulla base delle indicazioni di seguito riportate.

Il documento deve essere redatto prima dell'inizio del trattamento e deve essere aggiornato entro il 31marzo di ogni anno nel caso in cui, nel corso dell'anno solare precedente, siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nel precedente documento.

Il documento deve avere i seguenti contenuti:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento, nonché, se designati, gli eventuali responsabili. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;

b) una descrizione generale del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione vanno precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

c) l'elenco, anche per categorie, degli incaricati del trattamento e delle relative responsabilità. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento con le relative responsabilità;

d) una descrizione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. Modalità applicative per i trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici (modalità applicative delle regole di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'allegato B))

I soggetti di cui al paragrafo 1 possono adempiere all'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 35 del codice applicando le misure contenute nell'allegato *B)* relativamente ai trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici (regole da 27 a 29 dello stesso allegato *B))*, con le modalità semplificate di seguito individuate.

3.1. Agli incaricati sono impartite, anche oralmente, istruzioni finalizzate al controllo e alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.

3.2. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dai medesimi incaricati fino alla restituzione in modo che a essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

08A09199

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto:«Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Vercelli in data 10 novembre 2008, prot. n. 9846/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della giornata di sciopero organizzata dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP e FLP;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente protocollo n. 1293/08 dell'11 novembre 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 7 novembre 2008 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Vercelli - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 novembre 2008

Il direttore generale: ORSINI

08A09181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato generale d'Italia a Madrid, e contestuale istituzione della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2008 è soppresso il Consolato generale d'Italia a Madrid.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 2008 è istituita una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid con la seguente circoscrizione consolare: la regione della Galizia (province: la Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra); la regione delle Asturie (province: Oviedo); la regione della Cantabria (province: Santander); la regione Basca (province: Alava, Guipuzcoa, Viscaya); la regione della Navarra (province: Navarra); la regione della Rioja (province: Logrono); la regione della CastillaLeon (province: Avila, Burgos, Leon, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora); la regione della Castilla-La Mancha (province: Albacete, Ciudad Real, Cunca, Guadalajara, Toledo); la regione di Madrid (province: Madrid); la regione dell'Andalusia (Almeira, Cordoba, Granada, Huelva, Siviglia, Jaén, Cadice, Malaga); la regione dell'Estremadura (province: Badajoz, Caceres); le province di Las Palmas di GranCanaria, Fuerteventura, Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, Gomera, Hierro e la Palma; le piazze di sovranità spagnola in Marocco: città di Ceuta e Melilla, isole Chafarinas, Penones de Alhucemas e di Velez de la Gomena.

(Omissis).

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 10 novembre 2008

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A09212

Soppressione del Consolato d'Italia a Chambery (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2008 è soppresso il Consolato d'Italia a Chambery (Francia).

(Omissis).

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 10 novembre 2008

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A09213

Determinazione della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Lione (Francia) e modifica della dipendenza degli uffici onorari.

IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse umane e l'organizzazione

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2008, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Lione (Francia) è rideterminata come segue: i dipartimenti di Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze,Creuse, Drome, Loire, Haute-Loire, 'Nièvre, Puy-de-Dome, Rhone, Saone-et-Loire, Haute-Vienne, Isère, Savoie, Haute Savoie.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 2008 l'Agenzia consolare onoraria di Annecy è posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia a Lione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° dicembre 2008 l'Agenzia consolare onoraria di Modane è posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia a Lione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A09214

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca parziale del decreto 9 ottobre 2008 relativo al trasferimento di notai

È revocato il D.D. 9 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2008, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Domenica Castaldo dalla sede di Serravalle Pistoiese (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) alla sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma Civitavecchia e Velletri).

La dott.ssa Domenica Castaldo, notaio in Serravalle Pistoiese (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferita nel comune di Tarquinia (distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti a pena di decadenza.

08A09217

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'ente «Ospedale Evangelico Valdese», in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2008, è disposta l'estinzione dell'ente «Ospedale Evangelico Valdese», con sede in Torino.

Le eventuali patrimonialità residue di cui è titolare l'ente soppresso sono devolute alla Tavola Valdese.

08A09180

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto Ancelle del Santo Bambino Gesù, in Cineto Romano.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 novembre 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Istituto Ancelle del Santo Bambino Gesù, con sede in Cineto Romano (Roma).

08A09244

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noromectin 1% Injection».

Estratto provvedimento n. 264 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario «NOROMECTIN 1% INJECTION» soluzione iniettabile per bovini e suini, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102683012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102683024;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102683036;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102683048;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102683051.

Oggetto:

Variazione Tipo II: riduzione tempi di sospensione per la specie suina.

Variazione Tipo II: armonizzazione stampati.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Camlough Road Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland, rappresentata in Italia dalla società VAAS Industria Chimica Farmaceutica S.r.1. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì Cesena) - Via Siena, 268 – codice fiscale n. 00876330408.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione per la specie suina da trentacinque giorni, come attualmente autorizzato, a diciotto giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

bovini: invariati;

suini:

carne e frattaglie: diciotto giorni.

È autorizzata altresì 1'armonizzazione degli stampati illustrativi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento efficacia immediata.

08A09187

Modificazione all'autorizzazione all' immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilsol 200»

Estratto provvedimento n. 265 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario «TILSOL 200» nelle confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102698014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102698026;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102698038.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la modifica della validità della soluzione ricostituita da 4 ore a 24 ore.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

il prodotto ha una validità di ventiquattro mesi in confezionamento integro correttamente conservato.

la validità della soluzione diluita o ricostituita conformemente alle istruzione è di 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente Poulvac Marek CVI+HVT».

Estratto provvedimento n. 266 del 17 novembre 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0102/001/IIA/004.

Specialità medicinale per uso veterinario «DILUENTE POULVAC MAREK», nelle confezioni:

10 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 103256032;

10 flaconi da 400 ml - A.I.C. n. 103256044;

10 sacche da 200 ml - A.I.C. n. 103256069;

10 sacche da 400 ml - A.I.C. n. 103256071;

l0 sacche da l000 ml - A.I.C. n. 103256057.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) – Via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Variazione tipo II: eliminazione di un sito di produzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'eliminazione del sito di produzione Haemonetics Corporation (USA) limitatamente alle confezioni del diluente sopraindicate.

Come conseguenza il sito produttivo di Weesp - Olanda non è più responsabile del rilascio lotti di quanto prodotto nel suddetto sito soppresso.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento efficacia immediata.

08A09189

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duowin»

Provvedimento n. 267 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DUOWIN soluzione spray per uso esterno.

Confezioni:

flacone in PE da 250 ml con spruzzatore - A.I.C. n. 103143018;

flacone in PE da 500 ml con spruzzatore - A.I.C. n. 103143020;

flacone in PE da 250 ml con spruzzatore montato - A.I.C. n. 103143032;

flacone in PE da 500 ml con spruzzatore montato - A.I.C. n. 103143044.

Titolare A.I.C: Virbac S.A., con sede in 1ère Avenue - 2065m L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I - sostituzione di un eccipiente con altro comparabile.

Si autorizza la sostituzione dell'eccipiente Luviset CAP con Luviset CAN.

I lotti già prodotti con il vecchio eccipiente possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09190

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 105 adottata in data 30 maggio 2008 dalla Cassa nazionale del notariato.

Con ministeriale n. 24/IX/0017513/NOT-L-32 del 18 novembre 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 105 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 30 maggio 2008, concernente la perequazione automatica delle pensioni, a far data dal 1° luglio 2008, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, nella misura dell'1,7%.

08A09218

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Finmedical»

Estratto determinazione AIC/N n. 2511 del 27 novembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «TERBINAFINA FINMEDICAL», nella forma e confezione: «250 mg compresse» 8 compresse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo de' Bacchettoni n. 1/A - 51100 Pistoia, Italia, codice fiscale n. 01056750472.

Confezione:

«250 mg compresse» 8 compresse;

A.I.C. n. 036337018 (in base 10), 12NXCU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Pliva-Krakow SA, 31546 Krakow - Poland, 80 Mogliska Str (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Terbinafina 250 mg (come terbinafina cloridrato);

eccipienti: Ipromellosa 12 mg; Cellulosa microcristallina 76,71 mg; Sodio amido gicolato tipo A 24 mg; Silice colloidale anidra 2 mg; Magnesio stearato 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche cutanee, del cuoio capelluto e delle unghie causate da dermatofiti, ovvero da Trichophyton (es. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum canis ed Epidermophyton floccosum. La somministrazione delle compresse è indicata nel trattamento delle micosi cutanee da dermatofiti (Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis e Tinea capitis), e delle infezioni cutanee da lieviti, sostenute per esempio dal genere Candida (es.: Candida albicans) per le quali la terapia orale è considerata appropriata in ragione della loro localizzazione, severità od estensione dell'infezione.

Onicomicosi (infezioni micotiche delle unghie) causate da funghi dermatofiti.

Nota: a differenza delle formulazioni topiche, terbinafina somministrata per via orale è inattiva nella Pityriasis versicolor.

Altre condizioni: la Ditta è tenuta ad ottemperare alle richieste formulate con la nota Aifa del 19 novembre 2008, prot. n. AIFA. AIC/18870, nei tempi ivi previsti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

A.I.C. n. 036337018 - «250 mg compresse» 8 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,18 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,13 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione:

A.I.C. n. 036337018 - «250 mg compresse» 8 compresse – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09245

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rolacsin»

Estratto determinazione AIC/N n. 2512 del 27 novembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: medicinale «ROLACSIN» nella forma e confezione: «30 mg/ ml soluzione iniettabile» 3 fiale con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare n. 36 - 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale n. 07611511002.

Confezione:

«30 mg/ ml soluzione iniettabile» 3 fiale;

A.I.C. n. 038277012 (in base 10), 14J3WN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: I.B.N. Savio S.r.l., 16019 Ronco Scrivia (Genova), Italia, via E. Bazzano n. 14 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Ketorolac trometamina 30 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 4,35 mg; Etanolo 100 mg; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ketorolac somministrato per via intramuscolare od endovenosa è indicato nel trattamento a breve termine (massimo due giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo.

Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso Ketorolac somministrato endovena può essere usato quale complemento ad un analgesico oppiaceo. Ketorolac soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione:

A.I.C. n. 038277012 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,37 euro.

Classificazione al fini della fornitura: confezione:

A.I.C. n. 038277012 - «30 mg/ ml soluzione iniettabile» 3 fiale - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09246

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina D&G»

Estratto determinazione AIC/N n. 2513 del 27 novembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «TERBINAFINA D&G», nella forma e confezione: «250 mg compresse» 8 compresse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: D & G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in vicolo de' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia, Italia, codice fiscale n. 01239960477.

Confezione:

«250 mg compresse» 8 compresse;

A.I.C. n. 036291019 (in base 10), 12MJGC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Pliva-Krakow SA, 31546 Krakow - Poland, 80 Mogliska Str (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Terbinafina 250 mg (come terbinafina cloridrato);

eccipienti: Ipromellosa 12 mg; Cellulosa microcristallina 76,71 mg; Sodio amido gicolato tipo A 24 mg; Silice colloidale anidra 2 mg; Magnesio stearato 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche cutanee, del cuoio capelluto e delle unghie causate da dermatofiti, ovvero da Trichophyton (es. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum canis ed Epidermophyton floccosum. La somministrazione delle compresse è indicata nel trattamento delle micosi cutanee da dermatofiti (Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis e Tinea capitis), e delle infezioni cutanee da lieviti, sostenute per esempio dal genere Candida (es.: Candida albicans) per le quali la terapia orale è considerata appropriata in ragione della loro localizzazione, severità od estensione dell'infezione.

Onicomicosi (infezioni micotiche delle unghie) causate da funghi dermatofiti.

Nota: a differenza delle formulazioni topiche, terbinafina somministrata per via orale è inattiva nella Pityriasis versicolor.

Altre condizioni: la Ditta è tenuta ad ottemperare alle richieste formulate con la nota AIFa del 19 novembre 2008, prot. n. AIFA. AIC/118863, nei tempi ivi previsti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 036291019 - «250 mg compresse» 8 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,18 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,13 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 036291019 - «250 mg compresse» 8 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09247

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Teva»

Estratto determinazione AIC/N n. 2514 del 27 novembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FOSFOMICINA TEVA» nelle forme e confezioni: nelle forme e confezioni: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine; «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

TItolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Messina n. 38 - 20154 Milano, Italia, codice fiscale n. 11654150157.

Confezione:

«bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

A.I.C. n. 037230063 (in base 10), 13J5HH (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito:

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 27-31, Casanova 08757 Corbera de Llobregat - Barcellona (Spagna) (produzione);

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 188, Gorcs i Lladò, 08210 Barberà del Vallès, Barcellona (Spagna) (controlli, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: Fosfomicina trometamolo 3,754 g, pari a fosfomicina 2 g;

eccipienti: Aroma mandarino 0,047 g; Aroma arancia 0,047 g; Saccarina sodica (E954) 0,011 g; Saccarosio 1,475 g.

Confezione:

«adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

A.I.C. n. 037230087 (in base 10), 13J5J7 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito:

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 27-31, Casanova 08757 Corbera de Llobregat - Barcellona (Spagna) (produzione);

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 188, Gorcs i Lladò, 08210 Barberà del Vallès, Barcellona (Spagna) (controlli, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: Fosfomicina trometamolo 5,631 g, pari a fosfomicina 3 g;

eccipienti: Aroma mandarino 0,070 g; Aroma arancia 0,070 g; Saccarina sodica (E954) 0,016 g; Saccarosio 2,213 g.

Indicazioni terapeutiche:

cistite batterica acuta, episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale acuta batterica, uretrite batterica aspecifica;

batteriuria significativa asintomatica (gravidanza);

infezioni urinarie post-operatorie;

profilassi delle infezioni del tratto urinario negli interventi chirurgici e nelle manovre diagnostiche transuretrali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

A.I.C. n. 037230063 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,66 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,04 euro.

A.I.C. n. 037230087 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,79 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,91 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 037230063 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037230087 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09248

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Angenerico»

Estratto determinazione AIC/N n. 2515 del 27 novembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FOSFOMICINA ANGENERICO», nelle forme e confezioni: «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina; «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine; «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina; «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Nocera Umbra n. 75, 00181 Roma, Italia, codice fiscale n. 07287621002.

Confezione:

«bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 037280017 (in base 10), 13KQ8K (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito:

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 27-31, Casanova 08757 Corbera de Llobregat - Barcellona (Spagna) (produzione);

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 188, Gorcs i Lladò, 08210 Barberà del Vallès, Barcellona (Spagna) (controlli, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: Fosfomicina trometamolo 3,754 g, pari a fosfomicina 2 g;

eccipienti: Aroma mandarino 0,047 g; Aroma arancia 0,047 g; Saccarina sodica (E954) 0,011 g; Saccarosio 1,475 g.

Confezione:

«bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

A.I.C. n. 037280029 (in base 10), 13KQ8X (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito:

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 27-31, Casanova 08757 Corbera de Llobregat - Barcellona (Spagna) (produzione);

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 188, Gorcs i Lladò, 08210 Barberà del Vallès, Barcellona (Spagna) (controlli, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: Fosfomicina trometamolo 3,754 g, pari a fosfomicina 2 g;

eccipienti: Aroma mandarino 0,047 g; Aroma arancia 0,047 g; Saccarina sodica (E954) 0,011 g; Saccarosio 1,475 g.

Confezione:

«adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 037280031 (in base 10), 13KQ8Z (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito:

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 27-31, Casanova 08757 Corbera de Llobregat - Barcellona (Spagna) (produzione);

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 188, Gorcs i Lladò, 08210 Barberà del Vallès, Barcellona (Spagna) (controlli, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: Fosfomicina trometamolo 5,631 g, pari a fosfomicina 3 g;

eccipienti: Aroma mandarino 0,070 g; Aroma arancia 0,070 g; Saccarina sodica (E954) 0,016 g; Saccarosio 2,213 g.

Confezione:

«adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

A.I.C. n. 037280043 (in base 10), 13KQ9C (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito:

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 27-31, Casanova 08757 Corbera de Llobregat - Barcellona (Spagna) (produzione);

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., 188, Gorcs i Lladò, 08210 Barberà del Vallès, Barcellona (Spagna) (controlli, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: Fosfomicina trometamolo 5,631 g, pari a fosfomicina 3 g;

eccipienti: Aroma mandarino 0,070 g; Aroma arancia 0,070 g; Saccarina sodica (E954) 0,016 g; Saccarosio 2,213 g.

Indicazioni terapeutiche:

cistite batterica acuta, episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale acuta batterica, uretrite batterica aspecifica;

batteriuria significativa asintomatica (gravidanza);

infezioni urinarie post-operatorie;

profilassi delle infezioni del tratto urinario negli interventi chirurgici e nelle manovre diagnostiche transuretrali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 037280017 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 037280029 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,66 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,04 euro.

A.I.C. n. 037280031 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 037280043 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,79 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,91 euro.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Le confezioni: A.I.C. n. 037280017 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina e A.I.C. n. 037280031 «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina: non potranno essere commercializzate senza la verifica, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 037280017 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina: - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037280029 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine: - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037280031 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina: - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037280043 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine: - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: A.I.C. n. 037280017 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina e A.I.C. n. 037280031 «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina: l'efficacia della presente determinazione decorrerà dall'avvenuta verifica, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

08A09249

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires».

Estratto determinazione AIC/N n. 2516 del 27 novembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA LABORATOIRES», nelle forme e confezioni: «4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale; «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala; «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale; «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano), Italia, codice fiscale n. 01233940467.

Confezioni:

«4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale;

A.I.C. n. 037925017 (in base 10), 145D4T (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni (a temperatura non superiore a 25 °C).

Produttore del prodotto finito:

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20026 Novate Milanese (Milano), Italia, via Cavour n. 41/43, (produzione, confezionamento primario, controlli e rilascio dei lotti);

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20060 Masate (Milano) Italia, via F. Serpero n. 2 (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Desametasone fosfato 4,0 mg (come desametasone sodio fosfato);

eccipienti: Creatinina 8 mg; sodio metabisolfito 1 mg; sodio citrato 11,4 mg; metile paraidrossibenzoato 1,5 mg; propile paraidrossibenzoato 0,2 mg; sodio idrossido (per la correzione del pH)0,0045 ml; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

«8 mg/ 2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 037925029 (in base 10), 145D55 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni (a temperatura non superiore a 25 °C).

Produttore del prodotto finito:

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20026 Novate Milanese (Milano), Italia, via Cavour n. 41/43, (produzione, confezionamento primario, controlli e rilascio dei lotti);

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20060 Masate (Milano) Italia, via F. Serpero n. 2 (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Desametasone fosfato 8 mg (come desametasone sodio fosfato);

eccipienti: Creatinina 16 mg; sodio metabisolfito 2 mg; sodio citrato 22,8 mg; metile paraidrossibenzoato 3 mg; propile paraidrossibenzoato 0,4 mg; sodio idrossido (per la correzione del pH) 0,0093 ml; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

«4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 037925031 (in base 10), 145D57 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni (a temperatura non superiore a 25 °C).

Produttore del prodotto finito:

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20026 Novate Milanese (Milano), Italia, via Cavour n. 41/43, (produzione, confezionamento primario, controlli e rilascio dei lotti);

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20060 Masate (Milano) Italia, via F. Serpero n. 2 (confezionamento. secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Desametasone fosfato 4,0 mg (come desametasone sodio fosfato);

eccipienti: Creatinina 8 mg; sodio metabisolfito 1 mg; sodio citrato 11,4 mg; metile paraidrossibenzoato 1,5 mg; propile paraidrossibenzoato 0,2 mg; sodio idrossido (per la correzione del pH) 0,0045 ml; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

«8 mg/ 2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 037925043 (in base 10), 145D5M (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni (a temperatura non superiore a 25 °C).

Produttore del prodotto finito:

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20026 Novate Milanese (Milano), Italia, via Cavour n. 41/43, (produzione, confezionamento primario, controlli e rilascio dei lotti);

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20060 Masate (Milano) Italia, via F. Serpero n. 2 (confezionamento. secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Desametasone fosfato 8 mg (come desametasone sodio fosfato);

eccipienti: Creatinina 16 mg; sodio metabisolfito 2 mg; sodio citrato 22,8 mg; metile paraidrossibenzoato 3 mg; propile paraidrossibenzoato 0,4 mg; sodio idrossido (per la correzione del pH) 0,0093 ml; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: per iniezione endovenosa o intramuscolare, quando la terapia orale non sia possibile.

Insufficienza corticosurrenale - Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile possiede un'attività prevalentemente glicocorticoide e scarsa attività mineralcorticoide. Non permette quindi una completa terapia di sostituzione ed il suo impiego deve essere integrato con sali o desossicorticosterone o ambedue. Così integrato, Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile è indicato in tutti i tipi di insufficienza corticosurrenale, per esempio nel morbo di Addison o nei casi di surrenectomia bilaterale che richiedono la sostituzione dell'attività sia glicocorticoide che mineralcorticoide.

Insufficienza corticosurrenale relativa - Nell'insufficienza corticosurrenale relativa che può verificarsi in seguito alla sospensione di una terapia prolungata con dosi soppressive di ormoni corticosurrenali, l'attività mineralcorticoide può mantenersi integra. La sostituzione con un ormone ad azione prevalentemente glicorticoide può quindi essere sufficiente per riportare alla norma la funzione corticosurrenale. Quando si imponga la necessità di un effetto immediato, Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile può essere di importanza vitale, dato che la sua efficacia può manifestarsi entro pochi minuti dalla somministrazione.

Trattamento preoperatorio e postoperatorio di sostegno nei pazienti sottoposti a surrenectomia bilaterale o a ipofisectomia - In ogni altra situazione chirurgica in cui si sospetti una inadeguata riserva corticosurrenale; nei casi di shock postoperatorio che non rispondono alla terapia convenzionale.

Tiroidite non suppurativa - Per iniezione endovenosa o intramuscolare, quando, nella crisi tiroidea, la terapia orale non sia possibile.

Shock - Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile è utile come terapia supplementare dello shock quando sono necessarie alte dosi (farmacologiche) di corticosteroidi: per esempio, grave shock emorragico, traumatico, chirurgico. Il trattamento con Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile costituisce un complemento e non una sostituzione delle misure specifiche o di sostegno che possono essere necessarie: per esempio, reintegrazione del volume circolatorio, correzione del bilancio idrico ed elettrolitico, sommistrazione di ossigeno, misure chirurgiche, terapia antibiotica.

Malattie reumatiche - Come terapia supplementare per un breve periodo di tempo (per aiutare il paziente durante un episodio acuto o nella riacutizzazione) nelle seguenti forme: osteoartrosi post-traumatica, sinovite da osteoartrosi, artrite reumatoide, borsite acuta e subacuta, epicondilite, tenosinovite acuta aspecifica, artrite gottosa acuta, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, artrite reumatoide giovanile.

Malattie del collagene - Durante la riacutizzazione o per la terapia di mantenimento in casi selezionati di lupus eritematoso sistemico e di cardite reumatica acuta.

Malattie dermatologiche - Pemfigo, eritema polimorfo grave (sindrome di Stevens - Johnson), dermatite esfoliativa, dermatite bollosa erpetiforme, dermatite seborroica grave, psoriasi grave, micosi fungoide.

Stati allergici - Per il controllo iniziale delle gravi forme allergiche: asma bronchiale, incluso lo stato asmatico, dermatite da contatto, dermatite atopica, reazione da siero, rinite allergica stagionale o perenne, reazioni di ipersensibilità a farmaci, reazioni orticarioidi a trasfusioni, edema laringeo acuto non infettivo (il farmaco di prima scelta è l'adrenalina), edema angioneurotico, in associazione all'adrenalina nell'anafilassi.

Oftalmologia - Gravi processi allergici ed infiammatori acuti e cronici a carico marginale dell'occhio ed annessi, quali: congiuntivite allergica, cheratite, ulcere marginali allergiche corneali, herpes zoster oftalmico, irite, iridociclite, corioretinite, uveite posteriore diffusa e coroidite, neurite oftalmica, neurite retrobulbare, oftalmia simpatica, infiammazione del segmento anteriore dell'occhio.

Malattie gastrointestinali - Coadiuvante durante periodi critici della malattia nella colite ulcerosa (terapia sistemica), enterite regionale (terapia sistemica).

Malattie dell'apparato respiratorio - Sarcoidosi, sindrome di Loeffler non trattabile con altri mezzi, berilliosi, tubercolosi polmonare fulminante o disseminata (in associazione all'appropriata chemioterapia antitubercolare), polmonite da aspirazione, enfisema polmonare nei casi in cui il broncospasmo o l'edema bronchiale svolgano un ruolo significativo, fibrosi polmonare interstiziale diffusa (sindrome di Hamman-Rich).

Malattie ematologiche - Anemia emolitica acquisita (autoimmune), porpora trombocitopenica idiopatica e secondaria negli adulti (solo per via endovenosa; la somministrazione intramuscolare e controindicata), eritroblastopenia, anemia ipoplastica congenita (eritroide).

Malattie neoplastiche - Per il trattamento palliativo dell'ipercalcemia associata a cancro, per le leucemie e linfomi negli adulti e per la leucemia acuta nei bambini.

Stati edematosi - Per provocare la diuresi o la remissione della proteinuria nella sindrome nefrotica senza uremia, del tipo idiopatico o dovuta a lupus eritematoso. In associazione a diuretici, per indurre la diuresi in: cirrosi epatica con ascite refrattaria, scompenso cardiaco congestizio refrattario.

Edema cerebrale – Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile può essere impiegato nel trattamento dei pazienti con edema cerebrale di varia eziologia: associato a tumori cerebrali primari o metastatici; associato a disturbi vascolari cerebrali (apoplessia acuta) che coinvolgono la corteccia cerebrale; associato alla neurochirurgia; associato a lesioni craniche o a pseudo tumori cerebrali. Il farmaco può inoltre essere impiegato per la preparazione all'intervento chirurgico nei pazienti con ipertensione endocranica secondaria a tumori cerebrali; come palliativo nei pazienti con neoplasie cerebrali inoperabili o recidive. L'impiego dì Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile nell'edema cerebrale non elimina la necessità di un'attenta valutazione neurologica e di trattamenti radicali, quali interventi neurochirurgici o di altre terapie specifiche.

Per iniezione intrasinoviale o nei tessuti molli: come terapia supplementare per un breve periodo di tempo (per aiutare il paziente durante un episodio acuto o nella riacutizzazione) nelle forme seguenti: sinovite da osteoartrosi, artrite reumatoide, borsite acuta e subacuta, artrite gottosa acuta, epicondilite, tenosinovite acuta aspecifica, osteoartrosi post-traumatica, artrite traumatica, malattie di Dupuytren, fibromiosite, nevrite e nevralgia intercostale, tendinite, peritendinite, malattie di De Quervain, dito a scatto.

Varie - Meningite tubercolare con blocco o minaccia di blocco subaracnoideo (in associazione all'appropriata chemioterapia antitubercolare).

Croup - Desametasone Fosfato Biologici Italia Laboratoires soluzione iniettabile può alleviare entro poche ore il laringospasmo, l'edema, la tosse o lo stridore e determina in genere un persistente miglioramento entro 12 ore dalla somministrazione della prima dose. Contemporaneamente, deve essere attuata la terapia antidifterica convenzionale, comprendente antibiotici.

Prova diagnostica dell'iperfunzionalità corticosurrenale.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 037925017 - «4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 037925029 - «8 mg/ 2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 037925031 - «4 mg /1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 037925043 - «8 mg /2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 037925017 - «4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037925029 - «8 mg/ 2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037925031 - «4 mg /1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037925043 - «8 mg /2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2517 del 27 dicembre 2008

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale n. 00076670595.

Medicinale: BRUFEN.

Variazione A.I.C.: Modifica del regime di fornitura. Riformulazione delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato. Si autorizza:

la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le Indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Dolori di varia origine e

natura: mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali. Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali».

la modifica del regime di fornitura:

da: RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

a: SOP: Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco,

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 022593192 - «400 mg compresse rivestite» 10 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keraflox»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2583 del 1° dicembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.A. (codice fiscale n. 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 – Roma.

Medicinale: KERAFLOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035680014 - «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;

A.I.C. n. 035680026 - «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse;

A.I.C. n. 035680038 - «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 035680040 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

È ora trasferita alla società: Keryos S.p.A. (codice fiscale n. 13232870157) con sede legale e domicilio fiscale in via della Filanda n. 5 - 20060 - Gessate (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09252

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-287) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.